

ESECUZIONE PER RILASCIO DI COSE IMMOBILI

(artt. [605](#) SS c.p.c.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA : L'obbligazione che è rimasta inadempita ha ad oggetto il rilascio di una cosa determinata in favore del creditore.

DISCIPLINA PROCEDURALE:
PREVISTA DAGLI ARTT. [605](#)
S.S. DEL C.P.C.

**NORMA DI DIRITTO SOSTANZIALE SU CUI SI BASA
L'ESECUZIONE FORZATA PER RILASCIO:** art 2930 c.c.
Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

TITOLI ESECUTIVO IDONEI:
art: [474](#), II comma, n.1 e 3:

- le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva compreso il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 185 disp.att. c.p.c.;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.

CONTENUTO del PRECETTO (ART. [605](#) C.P.C.)

- In aggiunta alle indicazioni generali di cui all'art. 480 c.p.c. deve contenere la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede la consegna o il rilascio e indicazione della loro ubicazione
- l'intimazione di cui all'art. 480 c.p.c. deve essere fatta in riferimento al termine eventualmente disposto nel titolo

COMPETENZA (art. [26](#)) : LUOGO IN CUI SI TROVANO LE COSE

INIZIO DELL'ESECUZIONE PER RILASCIO (art. [608](#) c.p.c.)

Notifica del preavviso di rilascio con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà



Se durante l'esecuzione ,
si profilano **difficoltà non
superabili** la parte può
**chiedere al giudice
dell'esecuzione anche
verbalmente, i
provvedimenti
temporanei occorrenti**
(art. **610** c.p.c e 183 disp.
att.c.p.c.).



- L'ufficiale giudiziario, nel giorno e nell'ora stabiliti, munito del titolo esecutivo e del precetto si reca sul luogo ;
- fa, quando occorre, uso dei poteri a lui consentiti dall'articolo **513**
- immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi,
- ingiunge agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore
- eventuale verbale per il rinvenimento di cose mobili



**ESTINZIONE PER
RINUNCIA**(art.**608-bis** c.p.c.)
se la parte istante, prima della consegna, rinuncia all'esecuzione il procedimento si estingue.
la rinuncia si compie con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente



**MOBILI ESTRANEI ALLA
ESECUZIONE** (ART. **609** C.P.C.)

- se le cose appartengono all'esecutato l' ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
- se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario da' immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.



LIQUIDAZIONE
delle spese ex art. **611** c.p.c